



REGOLAMENTO DI ATENEО PER L'INCENTIVAZIONE DELL'IMPEGNO DIDATTICO

Emanato con D.R. n. 143 del 27 dicembre 1999

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione di compensi incentivanti l'impegno didattico, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs n. 29/1993 e successive modificazioni ed in applicazione dell'art. 4 della legge n. 370 del 19.10.1999.
2. Il presente regolamento definisce disposizioni integrative ed applicative delle norme di legge e si applica ai professori e ricercatori di ruolo presso l'Università degli Studi di Camerino, di seguito denominata "Università".

Art. 2 – Finalità

1. La disciplina delle procedure di erogazione al personale docente e ricercatore dell'Università prevista dal presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) adeguamento quantitativo, miglioramento qualitativo e diversificazione dell'offerta formativa;
 - b) miglioramento del rapporto tra studenti e docenti;
 - c) diffusione di tecnologie e metodologie innovative nell'attività didattica;
 - d) incremento dell'impegno nell'attività di orientamento nel sistema scolastico;
 - e) miglioramento delle attività di tutorato;
 - f) attuazione di strumenti tendenti alla riduzione degli abbandoni (corsi di compensazione, corsi ripetuti ecc.)

Art. 3 – Destinatari

1. I compensi incentivanti sono riservati a professori e a ricercatori a tempo pieno di ruolo nell'Università:
 - Che non svolgano attività didattica comunque retribuita presso altre Università o istituzioni pubbliche o private;
 - Che dedichino, in relazione agli obblighi didattici previsti dalla legge ed escludendo le supplenze retribuite, in ogni tipologia di corso di studio universitario (compreso il dottorato di ricerca e le attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente) almeno 120 (centoventi) ore annuali di lezioni, esercitazioni e seminari, nonché ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza ed il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento e comunque svolgano attività didattiche con continuità per tutto l'anno accademico.

Art. 4 – Procedure

1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri individuati dal Senato Accademico, ripartisce tra le Facoltà i fondi di cui al presente regolamento riservandone una parte per progetti di incentivazione dell'impegno didattico di interesse per l'Ateneo per i quali sarà competente a giudicare la Commissione ristretta del Senato Accademico. Tali progetti devono essere adeguatamente descritti e motivati in ordine agli obiettivi didattici che si intende perseguire, agli strumenti e metodologie didattiche ed informatiche utilizzate, al personale coinvolto nel progetto.
2. Le Facoltà nella ripartizione interna dei fondi disponibili adottano un sistema di punteggi che tenga conto:
 - a) delle ore di insegnamento nei vari livelli;
 - b) delle ore di orientamento;
 - c) delle ore di assistenza e tutorato;
 - d) dell'attività di programmazione ed organizzazione didattica (le Facoltà potranno prevedere un budget di ore forfettarie per i Presidi e i Presidenti dei corsi di studio),
 - e) dell'impegno per la verifica dell'apprendimento (in base alle diverse modalità previste: numero di esami, test ecc...);
 - f) della continuità della presenza in sede.
3. I compensi incentivanti non potranno superare l'importo annuo pari al quaranta per cento della retribuzione complessiva (stipendio annuo lordo).

Art. 5 – Verifica

1. La Commissione di Facoltà, istituita ai sensi dell'art. 6 – 5° comma della legge 19.10.1999 n. 370, valuterà l'efficacia dell'azione svolta per il miglioramento quantitativo e qualitativo della didattica avvalendosi di questionari anonimi sottoposti agli studenti.
2. La valutazione dell'efficacia sarà svolta dal Nucleo di Valutazione di Ateneo avvalendosi di questionari anonimi sottoposti agli studenti.
3. I risultati della valutazione costituiranno il presupposto indispensabile per l'erogazione dei compensi.

Art. 6 – Erogazione dei compensi

1. Per la attestazione dei carichi di impegno di ciascun docente ai fini della determinazione dei compensi incentivanti, i Presidi si avvalgono di registri personali nei quali vengono annotate con valore di autocertificazione tutte le attività svolte e le presenze in sede.
2. Il Preside, a conclusione di ciascun anno accademico, trasmetterà all'Amministrazione, ai fini della liquidazione dei compensi ai professori e ricercatori confermati, i registri di cui al comma precedente, da lui controfirmati, la delibera di Facoltà contenente il prospetto dei compensi spettanti a ciascun docente ed i risultati della valutazione effettuata.
3. Per i progetti di cui all'art. 4, c. 1, il responsabile del progetto invia al Rettore una relazione sull'attività svolta con l'indicazione delle ore di impegno di ciascun docente e del relativo compenso.

Art. 7 – Pubblicità

1. L'Ateneo assicura la pubblicità del presente regolamento, nonché dei progetti e dei percettori dei compensi mediante affissione all'Albo, alle bacheche di Facoltà e sul sito internet.

2. Il presente regolamento sarà, altresì, inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.